



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "CHINNICI - RONCALLI"**

**Istituzione scolastica sede di CTS**

VIA F. PETRARCA, 53 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)  
Tel.0935 682455cell.3357846785  
- e-mail: enic825001@istruzione.it - enic825001@pec.istruzione.it  
C.M. ENIC825001 - C.F. 91057550864 – C.U. UFW932

**Oggetto: Informativa autorizzazione per libera professione, libera attività e collaborazioni plurime**

Con la presente si dà informativa sulle disposizioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a specifici incarichi e per l'esercizio di libere professioni.

Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. con esclusione dei dipendenti con rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (comma 6 art. 53 DL.vo 165/2001).

L'art 53, comma 7 del DL.vo 165/2001 ha ribadito l'obbligo per gli enti (pubblici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti di richiedere, preventivamente, l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza di coloro ai quali intendono conferire l'incarico.

In caso di inosservanza del divieto, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, a cura del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Inoltre va precisato che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Anche in questo caso, salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento e il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente (comma 8 art. 53 D.lvo 165/01).

Si precisa che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.

689, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ovviamente l'autorizzazione, di cui ai paragrafi precedenti, può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata. (comma 10 D.lvo 165/01).

Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53 del più volte richiamato D.lvo è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e/o addirittura già espletati e come tali passibili di sanzioni.

Poiché non si può derogare ai principi normativi definiti dall'art. 53 del D.L.vo 165/01 a cui si rimanda la lettura per completezza, va precisato che l'autorizzazione in questione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti **pubblici** o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente stesso in quanto diretto interessato. che è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Vilma Piazza